



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

Nella camera di consiglio del 20 marzo 2020

composta dai magistrati:

- Dott. Antonio CONTU - Presidente  
Dott.ssa Valeria FRANCHI - Consigliere  
Dott.ssa Flavia D'ORO - Referendario  
Dott.ssa Paola LO GIUDICE - Referendario (relatore)  
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Referendario  
Dott.ssa Cristiana CREMONESI - Referendario

**COMUNE DI CARPEGNA (PU)**

**CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI  
RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE EX ART. 243-QUATER, TUEL**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni che ha approvato il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (Tuel) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, agli artt. 243-bis, recante "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", e 243-quater, riguardante "Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte n. 16/SEZAUT/2012/INPR, avente ad oggetto "Approvazione delle Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, commi 1-3, Tuel)" e n. 11/SEZAUT/2013/INPR che integra le precedenti Linee guida;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/SEZAUT/2013/QMIG, recante "Questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. da 243-bis a 243-quinquies del TUEL, come introdotti dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto legge 10/10/2012, n. 174, convertito in legge 7/12/2012, n. 213";

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR, con la quale sono stati approvati le linee guida e il relativo schema istruttorio per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater, decreto legislativo n. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Carpegna n. 39 del 27 ottobre 2017, con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale per la durata di 10 anni (esercizi 2017-2026);

Vista la deliberazione n. 28/2019/PRSP della Sezione regionale di controllo per le Marche, con la quale è stato approvato il predetto piano di riequilibrio;

Vista la deliberazione n. 78/2019/PRSP della Sezione regionale di controllo per le Marche, con la quale si è preso atto del conseguimento degli obiettivi intermedi previsti dal piano di riequilibrio per il 2017, il 2018 e il primo semestre 2019;

Vista la relazione in data 20 gennaio 2020, predisposta dall'Organo di revisione del Comune di Carpegna, in ordine allo stato di attuazione e al

raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale in relazione al secondo semestre 2019, trasmessa in data 22 gennaio 2020 e acquisita agli atti della Sezione in pari data con protocollo n. 174;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, dott.ssa Paola Lo Giudice;

### **PREMESSO**

La Sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine allo stato di attuazione del percorso di risanamento intrapreso dal Comune di Carpegna e, segnatamente, sul conseguimento degli obiettivi intermedi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale (nel prosieguo, PRFP), come attestati nella relazione redatta dall'Organo di revisione.

Come noto l'art. 243-quater, comma 3, Tuel prevede che "in caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'art. 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia".

A tal fine, il successivo comma 6 dispone che "l'Organo di revisione economico finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso".

A presidio della effettività delle misure adottate, il comma 7 del menzionato art. 243-quater prescrive, altresì, che "l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano" comporta "l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto".

In questa prospettiva la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nel dettare le linee guida e i criteri per l'istruttoria sul PRFP, ha evidenziato come la procedura di riequilibrio, in quanto utile rimedio per scongiurare la più grave situazione di dissesto, debba essere "rigorosamente attuata e sottoposta a scrupolosi controlli sulla regolarità della gestione e sul regolare procedere del percorso di risanamento", affinché il ricorso alla stessa non si risolva in un espediente per differire nel tempo diverse e più drastiche soluzioni, che andrebbero, invece, immediatamente attuate a tutela delle finanze pubbliche (cfr. deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR).

Così brevemente richiamato il quadro normativo e interpretativo di riferimento si espone in

### **FATTO E DIRITTO**

*1. Premessa: il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Carpegna e il primo monitoraggio*

Con deliberazione n. 27/2017/PRSP, depositata in data 23 marzo 2017, questa Sezione regionale di controllo, all'esito delle verifiche sul rendiconto relativo all'esercizio 2014 svolte nei confronti del Comune di Carpegna, accertava, tra l'altro, la sussistenza di gravi irregolarità contabili in relazione alla conservazione nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 di residui attivi di parte corrente e di parte capitale insussistenti, in quanto non correlati all'esistenza di idonei titoli giuridici, poi cancellati in fase di riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 118/2011.

In conseguenza di tale accertamento, con la medesima deliberazione, la Sezione assegnava al Comune un termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000 (Tuel), per la corretta rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 (all'esito del riaccertamento ordinario dei residui a tale data) e del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 (all'esito del riaccertamento straordinario dei residui), nonché per l'approvazione dei connessi piani di rientro ai sensi, rispettivamente, dell'art. 188 Tuel e dell'art. 3, d.lgs. n. 118/2011.

L'Ente, con deliberazione del Consiglio comunale (d.C.C.) n. 31 del 31 luglio 2017,

avente ad oggetto "Deliberazione n. 27/2017/PRSP del 26.01.2017 della Sezione regionale della Corte dei conti per le Marche - Adempimenti - Adesione procedura ex art. 243-bis del TUEL", dava attuazione alla predetta deliberazione della Sezione, con la rideterminazione del disavanzo al 31 dicembre 2014 in euro 186.868,98 (rispetto al precedente avanzo di amministrazione attestato in euro 785,44), nonché con la quantificazione dell'ulteriore debito di euro 29.833,94 derivante dal riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 da ripartire in 30 quote annue costanti di euro 994,46 a partire dal 1° gennaio 2015 (rispetto all'originario importo di euro 216.702,92).

Con la stessa d.C.C. n. 31/2017 veniva attestato un disavanzo al 31 dicembre 2016 pari a euro 201.402,75, costituito da euro 173.557,73 ricalcolato sulla base della rettifica del disavanzo al 31 dicembre 2014 e da euro 27.548,02 derivante dal riaccertamento straordinario (euro 29.833,94 detratte le quote di euro 994,46 relative agli anni 2015 e 2016). Inoltre, l'Ente, non ritenendo sostenibile il ripiano del disavanzo, come sopra rideterminato, ai sensi dell'art. 188 Tuel, con le risorse previste nel bilancio finanziario 2017-2019, né potendo far fronte alla situazione rappresentata con le misure previste dall'art. 193 Tuel, stabiliva di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis Tuel, avendo accertato la sussistenza delle condizioni previste dalla norma. Con d.C.C. n. 32 del 31 luglio 2017, concernente "Verifica degli equilibri di bilancio ex art.193 TUEL - Assestamento di bilancio ex art. 175 comma 8 TUEL", l'Ente accertava il permanere degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa, tenuto conto dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deliberata in pari data.

Con d.C.C. n. 39 del 27 ottobre 2017, il Comune approvava il PRFP, prevedendo una manovra di durata decennale, per il periodo 2017-2026, dando conferma di aver individuato obiettivi in concreto e prudenzialmente raggiungibili, con il perseguimento, in ogni esercizio, dell'equilibrio di parte corrente e di parte capitale, al netto della copertura del disavanzo.

In particolare, l'entità del disavanzo complessivo da riassorbire da parte del Comune di Carpegna era di euro 201.402,75. Come emerso nell'istruttoria relativa al Piano di riequilibrio, tale disavanzo scontava orizzonti temporali di recupero differenti in relazione alla natura delle singole componenti che ne erano alla base:

- il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, quantificato in euro 27.845,02 (euro 29.833,94 detratta la quota annuale di euro 994,46 relativa a ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2016), da ripianare in un arco temporale trentennale in quote annuali costanti, pari a euro 994,46.
- il disavanzo derivante dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014, pari a euro 173.557,73, da ripianare in un arco temporale di dieci anni a decorrere dall'esercizio 2017. In particolare, il ripiano di detto disavanzo, come rappresentato nel seguente prospetto, era previsto per un importo pari a euro 17.355,80 per il primo anno, e per un importo pari a euro 17.355,77 per i restanti nove anni:

<b>Comune di Carpegna - Piano di Riequilibrio Pluriennale 2017/2026</b>											
	<b>Anni del Piano</b>										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>IMPIEGHI</b>	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	<b>Totali</b>
Disavanzo da ripianare in base al PRFP	17.355,80	17.355,77	17.355,77	17.355,77	17.355,77	17.355,77	17.355,77	17.355,77	17.355,77	17.355,77	173.557,73
<b>Totale Impieghi</b>	<b>17.355,80</b>	<b>17.355,77</b>	<b>17.355,77</b>	<b>17.355,77</b>	<b>17.355,77</b>	<b>17.355,77</b>	<b>17.355,77</b>	<b>17.355,77</b>	<b>17.355,77</b>	<b>17.355,77</b>	<b>173.557,73</b>
	<b>Anni del Piano</b>										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>RISORSE</b>	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	<b>Totali</b>
Economie da tagli alla spesa di personale	0,00	17.355,77	17.355,77	17.355,77	17.355,77	17.355,77	17.355,77	17.355,77	17.355,77	17.355,77	156.201,93
Economie da tagli alla spesa di acquisto beni e prestazioni di servizi	17.355,80										17.355,80
<b>Totale Risorse</b>	<b>17.355,80</b>	<b>17.355,77</b>	<b>17.355,77</b>	<b>17.355,77</b>	<b>17.355,77</b>	<b>17.355,77</b>	<b>17.355,77</b>	<b>17.355,77</b>	<b>17.355,77</b>	<b>17.355,77</b>	<b>173.557,73</b>

(Fonte: elaborazione C.d.C. sulla base della d.C.C. n. 39/2017, tabella riassuntiva, sez. II, § 1.1)

Le misure di risanamento indicate nel Piano attenevano alla riduzione delle spese correnti sull'acquisto di beni e servizi e ai risparmi di spesa (risparmio su canoni di

locazione e su prestazione di servizi a partire dal 2017 e sulle spese di personale a partire dal 2018). Il Comune di Carpegna riteneva di non utilizzare, ai fini del percorso di riequilibrio finanziario, il fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, disciplinato dall'art. 243-ter del Tuel.

Con deliberazione n. 28/2019/PRSP, questa Sezione di controllo approvava il predetto PRFP e si riservava di vigilare sulla relativa esecuzione, avvalendosi delle relazioni elaborate dall'Organo di revisione.

Con nota del 5 luglio 2019, l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Carpegna trasmetteva, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 6, Tuel, la relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano in relazione agli esercizi 2017/2018 ed al primo semestre dell'esercizio 2019, valutando "congrue e coerenti le previsioni contenute nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale anche con riferimento allo stato di realizzazione ed al conseguimento degli obiettivi dello stesso".

All'esito dell'esame sulla predetta relazione e acquisiti nel corso della relativa istruttoria gli ulteriori elementi informativi ritenuti necessari, questa Sezione regionale di controllo, con deliberazione n. 78/2019/PRSP, preso atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi, invitava l'Amministrazione comunale a proseguire nella corretta attuazione del piano di riequilibrio e l'Organo di revisione a continuare nell'attività di vigilanza sull'esecuzione del piano.

## *2. La relazione dell'Organo di revisione*

Con nota del 20 gennaio 2020, l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Carpegna trasmetteva la relazione semestrale sullo stato di attuazione del predetto piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi, con riferimento al secondo semestre dell'esercizio 2019.

In ordine all'andamento complessivo del riequilibrio, la richiamata relazione attestava che:

- le quote previste nel piano relative agli esercizi 2017 e 2018 erano state interamente ripianate e il debito residuo al 31 dicembre 2018 ammontava a euro 163.969,38, così come approvato dal Consiglio Comunale in data 30 aprile 2019 con deliberazione n. 16;

- per l'anno 2019 erano stati confermati nel Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 sia lo stanziamento che il finanziamento della quota annuale pari a euro 18.350,263 (17.355,77 e 994,46).

Riguardo all'analisi del piano e delle misure di risanamento, precisava che:

- le misure per il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio indicate nel Piano attenevano alla riduzione delle spese correnti sull'acquisto di beni e servizi e ai risparmi di spesa su personale;
- per quanto riguarda le misure realizzate nell'anno 2019, le stesse potevano ricondursi alle economie derivanti dai risparmi sulla spesa del personale (dal 1° febbraio 2018 un dipendente era stato collocato a riposo senza aver provveduto alla sua sostituzione con riorganizzazione delle mansioni interne). Il risparmio effettivamente ottenuto per l'anno 2019 era pari a euro 30.789,96;
- alla data del 31 dicembre 2019 non sussistevano passività potenziali e/o debiti fuori bilancio, riconosciuti o in corso di riconoscimento e possibili spese legate a un esito negativo di un contenzioso nato in assenza o in presenza di un'obbligazione già sorta, così come attestato dai Responsabili di Area;
- nel corso dell'esercizio 2019 l'Ente non aveva fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria;
- era stata verificata la congruità dell'accantonamento nel Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 del Fondo crediti dubbia esigibilità;
- per l'esercizio 2019, alla luce delle analisi della gestione di competenza, della gestione dei residui, della gestione di cassa, nonché delle variazioni effettuate, permaneva una generale situazione di equilibrio tale da garantire il pareggio economico finanziario;
- nell'anno 2019 l'Ente non aveva fatto ricorso a indebitamento.

Per quanto atteneva agli equilibri nella gestione di cassa, la relazione forniva i seguenti elementi:

- il fondo di cassa al 31 dicembre 2019 ammontava a euro 373.076,55, di cui euro 76.860,41 a destinazione vincolata;



- alla data del 31 dicembre 2019 l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione ammontava a euro 0,00 e l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria era pari a euro 0,00;
- gli incassi dell'esercizio avevano consentito di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

L'Organo di revisione confermava sostanzialmente i risultati positivi già certificati nella relazione precedente e ribadiva che la concreta attuazione delle misure di riequilibrio era assicurata mediante l'effettivo conseguimento dei menzionati risparmi di spesa previsti dal piano.

In virtù delle verifiche effettuate, nel prendere atto della corretta attuazione del PRFP e nel dare atto che il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 rispettava le prescrizioni del medesimo Piano con tutte le misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio rilevate, l'Organo di revisione dichiarava che "l'approvazione del Rendiconto 2019, entro il 30 aprile, darà dimostrazione dell'effettivo recupero del disavanzo, pari alla quota annuale di € 18.350,23" e valutava "congrue e coerenti le previsioni contenute nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale anche con riferimento allo stato di realizzazione ed al conseguimento degli obiettivi dello stesso".

Infine, raccomandava all'Ente un attento monitoraggio del piano, al fine di individuare tempestivamente misure correttive che si dovessero rendere necessarie per assicurare il mantenimento degli equilibri previsti.

*3. Le verifiche istruttorie della Sezione circa lo stato di attuazione delle misure di riequilibrio economico-finanziario.*

Le valutazioni istruttorie della Sezione nell'ambito del presente monitoraggio devono necessariamente ricondursi a elementi in gran parte già vagliati nel precedente monitoraggio e restano prevalentemente circoscritte alle attestazioni e alle verifiche prodotte nella relazione del 20 gennaio 2020 dell'Organo di revisione, considerato, in particolare, che il monitoraggio in oggetto non può ancora tener conto di dati consuntivi ufficiali relativi all'esercizio 2019.

I risultati della gestione finanziaria, come certificati dall'Ente nella BDAP, mostrano la seguente evoluzione della parte disponibile del risultato di amministrazione nel corso degli esercizi 2016, 2017 e 2018:

	2016	2017	2018
Risultato d'amministrazione (A)	-168.222,70	-130.821,55	-114.997,30
Composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	33.180,05	52.059,99	48.972,08
Parte vincolata (C)	0,00	0,00	0,00
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00
<b>Parte disponibile (E= A-B-C-D)</b>	<b>-201.402,75</b>	<b>-182.881,54</b>	<b>-163.969,38</b>

Fonte: BDAP - Consuntivo - Schemi di bilancio - All. a) Risultato di amministrazione / Questionario consuntivo 2018

Dai dati sopra riportati si è potuto rilevare come l'esercizio 2017 si sia concluso con una variazione della parte disponibile, rispetto al rendiconto 2016, pari a euro 18.521,21. Similmente, il consuntivo 2018 ha fatto registrare, rispetto al precedente esercizio, un miglioramento della parte disponibile per euro 18.912,16.

In relazione all'anno 2019 sono disponibili i dati di preventivo: dall'allegato "Quadro generale riassuntivo" in BDAP si rileva che il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ha previsto tra le spese, alla voce "Disavanzo di amministrazione", uno stanziamento relativo al finanziamento della quota annua di recupero del disavanzo per un importo pari a euro 18.350,23. Lo stesso importo, sempre nell'ambito dei dati del bilancio preventivo, è stato valorizzato nell'ambito dell'equilibrio di parte corrente come indicato alla voce AA) "Recupero disavanzo di amministrazione" del prospetto "Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio" inserito nella BDAP.

Il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28 marzo 2019 conferma i dati sopra riportati riguardo alla previsione della quota di disavanzo, pari a euro 18.350,23 in ciascuno degli esercizi del triennio 2019/2021 (punto n. 2 del dispositivo).

Non sono disponibili i dati del consuntivo 2019, in quanto il relativo rendiconto sarà approvato entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

*4. Le valutazioni della Sezione sullo stato di attuazione del PRFP del Comune di Carpegna e sul conseguimento degli obiettivi intermedi*

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sullo stato di attuazione del PRFP e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi con riguardo al secondo semestre 2019.

Sulla base dei dati acquisiti e, in particolare, delle attestazioni dell'Organo di revisione, con riserva di ogni ulteriore valutazione in sede di controllo sul rendiconto dell'esercizio 2019 nelle forme previste dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, la Sezione rileva che, per l'esercizio in esame:

- nel bilancio di previsione 2019-2021 risulta stanziata sia la quota annuale di ripiano del disavanzo da PRFP che la quota annuale da recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui;
- risultano realizzati i risparmi di spesa indicati nel piano;
- non risultano passività potenziali e/o debiti fuori bilancio, riconosciuti o in corso di riconoscimento e possibili spese legate a un esito negativo di un contenzioso nato in assenza o in presenza di un'obbligazione già sorta;
- nell'anno 2019 l'Ente non ha fatto ricorso a indebitamento;
- alla data del 31 dicembre 2019 non risulta il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, né l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione, con un fondo cassa finale positivo.

Pertanto, sulla base di quanto rappresentato dalla relazione dell'Organo di revisione e delle ulteriori risultanze istruttorie, allo stato la Sezione non ravvisa motivi per non ritenere conseguiti gli obiettivi intermedi fissati dal PRFP del Comune di Carpegna.

La Sezione, fin da ora, fa tuttavia riserva di ogni valutazione che si renderà possibile quando saranno resi disponibili i dati definitivi di consuntivo 2019.

**PQM**

la Sezione regionale di controllo per le Marche

**PRENDE ATTO**

del conseguimento degli obiettivi intermedi previsti dal Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Carpegna.

## **INVITA**

l'Amministrazione comunale a proseguire nella corretta attuazione del piano di riequilibrio e l'Organo di revisione a continuare nell'attività di vigilanza sull'esecuzione del piano

## **ORDINA**

che copia della presente deliberazione sia comunicata, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Carpegna.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 marzo 2020, tenuta ai sensi dell'art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, come richiamato dal successivo art. 85, comma 1.

Il Relatore

Paola Lo Giudice

Il Presidente

Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 02-04-2020

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Barbara Mecozzi